



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

«Il bilancio consolidato e le relative attività di revisione»

Genova, 11/03/2019

Relatore:



Dott. Ilaria M. Novella Avegno





ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Il Bilancio Consolidato

- ✓ Il gruppo ed il concetto di controllo
- ✓ Definizione di bilancio consolidato
- ✓ Area di consolidamento
- ✓ Teorie di consolidamento
- ✓ Consolidamento integrale

Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un documento contabile attraverso il quale si vuole riportare e rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un gruppo d'impresa, come un'unica *Legal Entity*.

Tecnicamente viene definito di "secondo livello", in quanto non è ottenuto attraverso un sistema di contabilità tenuta "ad hoc", infatti esso è il risultato di un sofisticato processo di elaborazione dei bilanci delle singole entità appartenenti al gruppo.

- Conto Economico consolidato
- Stato Patrimoniale consolidato
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note al bilancio
- Relazione degli amministratori
- Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato di esercizio consolidati

Il processo di consolidamento



Presupposto fondamentale per la redazione del Bilancio consolidato è l'omogeneità formale e sostanziale dei bilanci delle diverse *Legal Entity* d'aggregare.

Una fase fondamentale e delicata è l'armonizzazione dei valori in Bilancio, fase in cui vengono presi in considerazione i diversi principi contabili utilizzati dalle imprese per la predisposizione dei propri documenti contabili.

Il bilancio consolidato non evidenzia le relazioni che si sono istituite durante l'esercizio tra le parti del gruppo, infatti le partite infragruppo vengono eliminate prima che si proceda all'effettivo consolidamento dei singoli prospetti contabili.

Il bilancio consolidato secondo l'OIC

Normativa di riferimento in Italia:

- Art 2359 – Codice civile
- Decreto Legislativo 127/1991 che ha recepito dall'articolo 25 al 43 la normativa dettata dalla VII Direttiva.
- Decreto Legislativo n. 32/2007 che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 51/2003

OIC 17:

sono considerate società controllate, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, le società che dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il bilancio consolidato è fiscalmente neutro, ma con il D Lgs 344/2003 (che ha portato all'introduzione dell'IRPEF) è stato introdotto nell'ordinamento fiscale italiano il concetto di consolidato fiscale "nazionale" e "mondiale".

Il consolidato fiscale ha rilevanza autonoma rispetto al consolidato civile.

Il bilancio consolidato secondo lo IASB

IFRS 10

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

IFRS 11

Gli accordi a controllo congiunto sono classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale posto in essere. Il principio contabile in questione individua, nella specie, due categorie di accordi:

- Attività a controllo congiunto (c.d. "joint operation"), nella quale rientrano gli accordi in cui i soggetti che detengono il controllo esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività relative all'accordo;
- Joint venture, ossia quegli accordi in cui le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell'accordo.

Bilancio consolidato - definizione

Normativa nazionale

OIC 17

Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica entità, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Normativa internazionale

IAS 27

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.


IFRS 10

Il bilancio consolidato di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità.




Tipologie di gruppo

Struttura semplice



Struttura complessa



Concetto di controllo diretto e indiretto

Controllo diretto

Art. 2359 C.C. comma 1

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (maggioranza assoluta);

Controllo diretto o di diritto

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (maggioranza relativa);

Controllo diretto o di fatto

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.


Controllo indiretto

Controllo indiretto (di A su C) di diritto



$$(51\% * 30\%) + 41\% = 56,3\%$$

Controllo indiretto (di A su C) di fatto



$$(51\% * 15\%) + 20\% = 27,65\%$$

Il 72,35% è flottante

Concetto di controllo secondo gli IAS/IFRS

Controllo IAS 27

Il concetto di controllo non si differenzia da quello individuato dalla normativa italiana.

Secondo lo IAS 27: «Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività»

Controllo IFRS 10

Dopo l'introduzione dell'IFRS 10 il concetto di controllo cambia: un investitore controlla una società partecipata quando è esposto o ha il diritto ai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento ed ha la possibilità di influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita.

Un **investitore controlla** una società in cui investe, se e solo se **possiede tutti i seguenti elementi**:

- A. Potere** sulla società
- B. Esposizione al rischio** o ai diritti derivante dai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento
- C. Abilità di influire sulla società tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l'investitore**



Concetto di collegamento

Le società collegate non rientrano nel confine di gruppo in quanto non sono dominate

Art 2359 C.C. comma 3

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita **un'influenza notevole**. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati



Area di consolidamento

- Definire l'area di consolidamento significa individuare:
 - Quali sono i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato e quali sono i casi esonero
 - Quali sono le imprese da consolidare
 - Quali sono le imprese da escludere dal consolidamento

Area di consolidamento - la normativa di riferimento

L'area di consolidamento è rappresentata dall'insieme delle società incluse nel consolidato, di seguito i riferimenti normativi per individuarla :

Normativa nazionale

- **Bilancio consolidato dei gruppi industriali:** D. Lgs 127/91 (**controllo formale:** partecipazione) e D.Lgs 139/2015 (recepisce la direttiva 34/2013)
- **Bilancio consolidato dei gruppi bancari e finanziari:** D.Lgs 87/92 (**controllo formale** ovvero direzione unitaria)

Normativa internazionale


- **Bilancio consolidato IAS 27:** Gruppi industriali, bancari e finanziari (**controllo sostanziale** inteso come potere di determinare le scelte finanziarie e gestionali)



Area di consolidamento - soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

Ai sensi dell'art 25 D.Lgs 127/91 sono **obbligati** a redigere il bilancio consolidato:

Società di capitali (spa, Sapa, Srl) che controlla almeno un'impresa



Ente pubblico economico, società cooperativa o mutua assicuratrice che controllano una società di capitali



Società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili siano Spa o Sapa o Srl



Area di consolidamento – casi di esonero

Ai sensi dell'art 27 D.Lgs. 127/91 sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato:

I gruppi di modeste dimensioni

Impresa controllante la cui aggregazione di valori con le controllate non abbia superato per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti (modificato dal D.Lgs. 139/2015):

- Totale ricavi € 40 Mln
- Totale attivo € 20 Mln
- Totale dipendenti 250

La sub-holding nel caso di partecipazioni a catena

I requisiti nel caso in cui la controllante possiede una partecipazione nella sub-holding **superiore** al 95% sono:

- La capogruppo è soggetto di diritto di un paese comunitario
- La capogruppo redige il bilancio consolidato
- La sub-holding non ha emesso titoli quotati in borsa

I requisiti nel caso in cui la capogruppo possiede una partecipazione nella sub-holding **inferiore** al 95% sono:

- Il rispetto delle condizioni precedenti
- La redazione del bilancio consolidato non deve essere stata richiesta almeno nei sei mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizio da almeno il 5% dei soci



Area di consolidamento - soggetti inclusi nell'area di consolidamento

Ai sensi dell'art 26 D.Lgs 127/91, devono essere incluse nell'area di consolidamento le imprese controllate:

- Disponibilità diretta o indiretta della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (art. 2359 n.1 c.1 C.C.)
- Influenza dominante, derivante dalla disponibilità, diretta o indiretta, di voti nell'assemblea ordinaria (minoranza qualificata) (art 2359 n.2 c.1 C.C.)
- Influenza dominante, esercitata in virtù di un diritto derivante da un contratto o da una clausola statutaria.
- Controllo autonomo della maggioranza dei diritti di voto derivante da accordi con altri soci (patti di sindacato, rinuncia al diritto di voto.)



Area di consolidamento - facoltà di esclusione dal consolidamento

Ai sensi dell'art 28 D. Lgs 127/91 esiste la possibilità (esonero facoltativo) di escludere dall'area di consolidamento:

- Le imprese la cui inclusione sarebbe irrilevante
- Le imprese relativamente alle quali l'esercizio dei diritti di voto è soggetto a forti restrizioni (es: procedure concorsuali)
- Le imprese relativamente alle quali non è possibile ottenere le informazioni in maniera tempestiva (es: fatti straordinari, circostanze politiche)
- Le imprese le cui azioni sono possedute unicamente allo scopo di una successiva

Area di consolidamento - differenze D.lgs 127/91 e IAS/IFRS

- L'unico caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato è nel caso di sub-holding
- L'unico caso di esclusione dall'area di consolidamento per gli IAS/IFRS è il venir meno del controllo da parte della controllante

Metodi di consolidamento

- La redazione del bilancio consolidato richiede la scelta del metodo di consolidamento:
 - Integrale
 - Proporzionale

Metodo proporzionale

Il metodo proporzionale fa riferimento alla **teoria della proprietà** che vede il bilancio consolidato come estensione del bilancio della Holding



Ciò che conta è rappresentare gli interessi del capitale di maggioranza. Il patrimonio netto e il risultato di esercizio consolidato dovranno rappresentare solo quanto di pertinenza della capogruppo e il metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio

Metodo integrale

Il metodo integrale fa riferimento alla **teoria della capogruppo** e alla teoria della **capogruppo modificata** ed alla **teoria dell'entità**.



Il bilancio consolidato da rappresentazione dell'attività svolta con economie esterne operando un livellamento tra maggioranza e minoranza.

Attività, passività, costi e ricavi devono essere consolidati integralmente.



Processo di consolidamento

Individuazione delle società da consolidare



Imprese controllate

Predisposizione di bilanci omogenei



Data di bilancio, schemi di rappresentazione, criteri di valutazione, moneta di conto.

Integrazione dei bilanci



Metodi di integrazione
Trattamento delle differenze di consolidamento

Individuazione ed eliminazione delle operazioni intragruppo



Operazioni tra le imprese del gruppo
Utili/perdite intragruppo

Valutazione delle partecipazioni in imprese non consolidate



Valutazione imprese non consolidate
Patrimonio netto/costo

Elaborazione del bilancio consolidato - metodo integrale

BILANCIO CONSOLIDATO = BILANCIO DEL GRUPPO (rapporti tra il gruppo ed i soggetti terzi)

Il bilancio consolidato deve includere esclusivamente le operazioni che le società incluse nell'area di consolidamento hanno effettuato con i terzi.



- Eliminazione delle operazioni intercompany in sede di consolidamento perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo
- Eliminazione della voce partecipazione delle imprese incluse nell'area di consolidamento contro il PN della controllata (dal confronto può emergere una differenza di consolidamento, cfr. slide seguenti)
- Sostituzione della voce partecipazione con il valore delle attività e passività iscritte nel bilancio della controllata **indipendentemente dalla percentuale di partecipazione**

Eliminazione delle partecipazioni

Secondo il principio contabile n.17 devono essere **eliminate le partecipazioni** in imprese incluse nell'area di consolidamento contro il patrimonio netto (o frazione del patrimonio netto in caso di controllo non totalitario) della controllata.

- ❑ Sostituzione della partecipazione iscritta in bilancio della controllante con le singole attività, passività....
- ❑ Confronto tra valore della partecipazione e la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata
- ❑ In caso di partecipazione non totalitaria nel bilancio consolidato emergerà:
 - il patrimonio netto di terzi
 - il risultato di pertinenza di terzi



Eliminazione delle partecipazioni - differenza di consolidamento

Dal confronto tra valore della partecipazione e la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata può emergere:

- Nessuna differenza (partecipazione = % PN)
- Differenza positiva (partecipazione >% PN)
- Differenza negativa (partecipazione <%PN)

Esempio:

La società Alfa acquisisce l'80% della società Beta di al 01/01/n-1

Costo della partecipazione	1.800	
Patrimonio netto di Beta alla data di acquisto		
Capitale sociale	1.000	
Riserva rivalutazione	750	
Utili perdite a nuovo	250	
	<u>2.000</u>	<u>1.600</u> quota del gruppo
Differenza di consolidamento	<u>200</u>	

$$1800 - 1600 = 200$$



Differenze di consolidamento - differenza positiva

Normativa nazionale

Causa	Destinazione contabile
Maggior valore riconosciuto	Attribuzione ai singoli elementi attivi e passivi o differenza di consolidamento se avviamento (ammortizzato ai sensi dell'art 2426 del C.C.)
Errata sopravvalutazione dell'azienda	Perdita a conto economico o a riduzione della riserva di consolidamento (se capiente)

Normativa internazionale

Causa	Destinazione contabile
Maggior valore riconosciuto	Avviamento (non ammortizzo ma IAS 36)
Errata sopravvalutazione dell'azienda	Perdita a conto economico



Differenze di consolidamento - differenza negativa

Normativa nazionale

Causa	Destinazione contabile
Avviamento negativo	Attribuzione agli elementi patrimoniali o a fondo di consolidamento per rischi ed oneri
Errata sottovalutazione dell'azienda	Riserva di consolidamento

Normativa internazionale

Causa	Destinazione contabile
Perdite e costi futuri	Nuova valutazione elementi patrimoniali
Errata sottovalutazione dell'azienda	Proventi a conto economico

Metodo del patrimonio netto - Art 2426 comma 4

- ❑ Le partecipazioni di controllo escluse dall'area di consolidamento
- ❑ Le partecipazioni di collegamento



- ❑ Consolidamento sintetico
- ❑ Differenza positiva da iscrivere a conto economico per la parte attribuibile all'utile



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

La revisione del bilancio consolidato- ISA Italia 600

- ✓ La Responsabilità del bilancio di gruppo
- ✓ Definizioni
- ✓ Componenti Significative
- ✓ Obiettivi
- ✓ Responsabilità
- ✓ Attività



La revisione del bilancio di gruppo

Il principio ISA ITALIA 600 tratta delle considerazioni specifiche da applicarsi alle revisioni contabili dei gruppi.

Il principio stabilisce che il revisore del gruppo è interamente responsabile della revisione del bilancio consolidato di gruppo, definisce quindi le modalità e le regole che devono essere seguite dal revisore del gruppo per acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al processo di consolidamento su cui basare il proprio giudizio sul bilancio di gruppo.

Definizioni

RESPONSABILE DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL GRUPPO – Il revisore legale, il partner o altra persona fisica nell'ambito del soggetto incaricato della revisione contabile, responsabile dell'incarico di revisione contabile del gruppo e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa sul bilancio del gruppo.

TEAM DI REVISIONE DEL GRUPPO – il responsabile dell'incarico di revisione contabile del gruppo, i partner ed il personale professionale che stabiliscono la strategia generale della revisione del bilancio del gruppo, comunicano con i revisori delle componenti, svolgono il lavoro sul processo di consolidamento e valutano le conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi come base per la formazione del giudizio sul bilancio del gruppo.

Definizioni

COMPONENTE– Un’impresa o un’attività per la quale la direzione del gruppo o della componente redige le informazioni finanziarie che devono essere incluse nel bilancio del gruppo

▣ **REVISORE DELLA COMPONENTE** – Un revisore che, sulla base di quanto indicato dal team di revisione contabile del gruppo, svolge il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla componente ai fini della revisione contabile del gruppo

▣ **COMPONENTE SIGNIFICATIVA** – Una componente individuata dal team di revisione del bilancio del gruppo che: i) sia individualmente significativa sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ai fini del bilancio del gruppo; ovvero ii) è probabile che includa rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della sua specifica natura o delle sue specifiche circostanze

Componenti significative

L'ISA ITALIA 600 definisce in modo preciso la tipologia di lavoro di revisione che deve essere svolto sulle diverse componenti del gruppo. A tal fine si distinguono tre categorie di componenti:

- 1) Componenti significative sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, ossia che superano taluni parametri finanziari come incidenza sul bilancio consolidato;
- 2) Componenti significative per i rischi, laddove sia probabile che tali componenti includano rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della loro specifica natura o di specifiche circostanze;
- 3) Componenti non significative

I parametri di riferimento indicati nell'ISA ITALIA 600 per definire una componente significativa potrebbero essere rappresentati dalle attività, dalle passività, dai flussi di cassa, dal risultato economico, o dal fatturato di gruppo. Il team di revisione di gruppo potrebbe considerare le componenti che superano, ad esempio, il 15% del parametro di riferimento, come componenti significative.

Componenti significative

Con riferimento al lavoro che deve essere svolto dal revisore sulle varie componenti costituenti un gruppo, l'ISA ITALIA 600 prevede che:

- sulle **componenti significative** sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario deve essere effettuata una **revisione completa** delle informazioni e dei dati inclusi nel bilancio consolidato, prendendo a riferimento la significatività stabilita per quella componente;

- sulle **componenti significative per i rischi** deve essere svolta una o più delle seguenti attività:

1) la **revisione contabile** delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente;

2) la **revisione di uno o più saldi contabili**, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;

3) **specifiche procedure di revisione** a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.

- sulle **componenti non significative** deve essere svolta una **analisi comparativa a livello di gruppo**, anche con riferimento ad aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti

Componenti significative

Qualora il lavoro di revisione così organizzato **non consenta** al revisore del gruppo **di ottenere sufficienti elementi probativi** per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato, devono essere selezionate dal revisore del gruppo **altre componenti** sulle **quali possono essere svolte una o più delle seguenti attività**:

- ❑ - la **revisione** delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per tale componente;
- ❑ - la **revisione di uno o più saldi contabili**, classi di operazioni o informativa;
- ❑ - la **revisione limitata** delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente;
- ❑ - procedure specifiche

Componenti significative

- ❑ Con riferimento ai gruppi quotati, le norme di legge (art. 165 del TUF) e le disposizioni emanate da Consob sono più stringenti. Prevedono infatti che devono essere sottoposte a revisione legale i bilanci delle imprese controllate con la sola esenzione di quelle che non superano il 2% dell'attivo o il 5% dei ricavi consolidati a meno che le imprese esentate superino complessivamente il 10% dell'attivo o il 15% dei ricavi consolidati.
- ❑ Stante quindi la coesistenza delle disposizioni emanate da Consob con l'ISA ITALIA 600, si ritiene che con riferimento ai gruppi quotati la determinazione della tipologia di lavoro da svolgere sul bilancio delle componenti può essere riassunta nella seguente tabella e che la soglia del 15% indicata nel principio di revisione e il parametro di riferimento dipendono dal giudizio professionale del revisore.

Componenti significative

Tipologia di Componente	Lavoro da svolgere
<p>Componente italiana significativa dal punto di vista finanziario per l'ISA Italia 600 e per la Consob (>2% attivo o >5% ricavi)</p> <p>Componente italiana significativa dal punto di vista del rischio</p> <p>Componente italiana non significativa per l'ISA Italia 600 ma sopra soglia (>2% attivo o >5% ricavi) Consob</p> <p>Componente italiana sotto soglia Consob ma ripescata per non superare il limite Consob di esenzione del 10% dell'attivo e del 15% dei ricavi.</p>	<p>Revisione legale dei conti ai sensi del TUF.</p>
<p>Componente estera significativa dal punto di vista finanziario per l'ISA Italia 600 e per la Consob (>2% attivo o >5% ricavi)</p>	<p>Revisione completa delle informazioni predisposte ai fini del consolidamento, utilizzando la significatività stabilita per la specifica componente dal Group Engagement Team.</p>
<p>Componente estera significativa dal punto di vista del rischio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente; • revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo; • specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.

Componenti significative

Tipologia di Componente	Lavoro da svolgere
Componente estera non significativa per l'ISA Italia 600 ma sopra soglia (>2% attivo o >5% ricavi) Consob	<ul style="list-style-type: none">● revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente;● revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;● revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente;● specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.
Componente estera sotto soglia Consob, ma ripescata per non superare il limite Consob del 10% dell'attivo e del 15% dei ricavi.	
Componente italiana o estera sotto soglia Consob	Analisi comparativa a livello di gruppo , anche con riferimento ad aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti

Obiettivi

Gli obiettivi del revisore, in presenza di gruppi, sono i seguenti :

- a) stabilire se è in grado di assumere il ruolo di revisore del bilancio del gruppo;
- b) in caso di assunzione di tale ruolo:
 - i. comunicare chiaramente con i revisori delle componenti in merito all'ampiezza e alla tempistica del loro lavoro sulle informazioni finanziarie delle componenti e in merito ai relativi risultati;
 - ii. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle informazioni finanziarie delle componenti e sul processo di consolidamento, per esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio del gruppo sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Attività

Le attività che il revisore del gruppo deve svolgere per raggiungere i propri obiettivi sono le seguenti:

- la definizione della strategia generale e del piano di revisione;
- la comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano;
- la conoscenza e la comprensione del revisore della componente;
- la definizione dei livelli di significatività, di soglia minima per il gruppo e per le componenti;
- la definizione di risposte di revisione appropriate per indirizzare i rischi di errori significativi;
- la definizione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da svolgere sul processo di consolidamento;
- la definizione delle procedure per identificare gli eventi che si verificano tra le date di riferimento delle informazioni finanziarie delle componenti e la data della relazione di revisione del bilancio di gruppo.

Attività

- le comunicazioni con il revisore della componente, definendo le modalità, i contenuti e la forma di tali comunicazioni;
- la valutazione della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti
- la valutazione complessiva di eventuali errori identificati sia dal team di revisione del gruppo sia comunicati dai revisori della componente;
- le comunicazioni con la direzione e i responsabili delle attività di governance del gruppo;
- la documentazione del lavoro svolto sulle componenti.

Responsabilità

Il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo è responsabile della **direzione**, della **supervisione** e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del gruppo in conformità ai principi professionali, e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; egli è inoltre responsabile che la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze specifiche.

La relazione di revisione sul bilancio del gruppo **non** deve far riferimento ai revisori delle componenti, a meno che tale riferimento sia richiesto dalla legge o dai regolamenti.

In tal caso la relazione di revisione deve indicare che il riferimento al revisore della componente non riduce la responsabilità del soggetto incaricato della revisione per quanto riguarda il giudizio sul bilancio del gruppo.

Accettazione e mantenimento dell'incarico

In applicazione del principio di revisione ISA ITALIA n. 220, il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo deve stabilire se si può ragionevolmente ritenere di poter acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al processo di consolidamento, nonché alle informazioni finanziarie delle componenti, su cui basare il giudizio sul bilancio del gruppo.

A tale scopo, il team di revisione del gruppo deve acquisire una comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano sufficiente ad identificare le componenti che potrebbero essere significative.

Laddove il lavoro di revisione sulle informazioni finanziarie di tali componenti sia svolto da altri revisori, il responsabile della revisione contabile del gruppo deve valutare se il team di revisione del gruppo potrà essere coinvolto nel lavoro dei revisori delle componenti nella misura necessaria ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Strategia generale e piano di revisione

Il team di revisione del gruppo deve definire una strategia generale della revisione del gruppo e sviluppare un piano di revisione in conformità al principio di revisione ISA ITALIA 300.

Il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo deve effettuare il riesame della strategia generale della revisione del gruppo e del piano di revisione.

Comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano

Al revisore è richiesto di identificare e valutare i rischi di errori significativi mediante l'acquisizione di una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.

Il team di gruppo deve:

- a) approfondire la comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano, inclusi i controlli a livello di gruppo, acquisita durante la fase di accettazione o di mantenimento dell'incarico;
- b) acquisire una comprensione del processo di consolidamento, incluse le istruzioni impartite alle componenti da parte della direzione del gruppo.

Il team di revisione del gruppo deve acquisire una comprensione del gruppo sufficiente a:

- a) confermare o modificare la sua identificazione iniziale delle componenti che potrebbero essere significative;
- b) identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Conoscenza e comprensione dei revisori delle componenti

Se il team di revisione del gruppo pianifica di richiedere al revisore della componente di svolgere il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla componente, il team di revisione del gruppo deve acquisire una comprensione in merito:

- a) al fatto se il revisore della componente comprenda e si conformi ai principi etici applicabili per la revisione contabile del gruppo e, in particolare, se sia indipendente;
- b) alla competenza professionale del revisore della componente;
- c) al fatto se il team di revisione del gruppo potrà essere coinvolto nel lavoro del revisore della componente nella misura necessaria ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati;
- d) al fatto se il revisore della componente operi in un contesto regolamentare che preveda un'effettiva supervisione sui revisori.

Significatività

Il team di revisione del gruppo deve determinare quanto segue:

- a) la significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso, in fase di definizione della strategia generale di revisione;
- b) il livello o i livelli di significatività da considerare per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa se, nelle circostanze specifiche del gruppo, per tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa di bilancio, ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo minore rispetto alla significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso, possano influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio del gruppo;

(segue)

Significatività

- c) la significatività per quelle componenti ove i revisori svolgono una revisione contabile completa o limitata ai fini della revisione del gruppo. Al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio del gruppo superi la significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso, la significatività per la componente deve essere minore della significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso;
- d) la soglia oltre la quale gli errori non possono essere considerati come chiaramente trascurabili per il bilancio del gruppo

Laddove i revisori delle componenti svolgono la revisione ai fini della revisione contabile del gruppo, il team di revisione del gruppo deve valutare l'appropriatezza della “significatività operativa per la revisione” determinata al livello della componente.

Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati

Al revisore è richiesto di definire e mettere in atto risposte di revisione appropriate per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi nel bilancio

Il team di revisione del gruppo deve determinare la tipologia di lavoro che deve svolgere, o che i revisori delle componenti devono svolgere per suo conto, sulle informazioni finanziarie delle componenti.

Il team di revisione del gruppo deve anche determinare la natura, la tempistica e l'estensione del suo coinvolgimento nel lavoro dei revisori delle componenti

Processo di consolidamento

Il team di revisione del gruppo acquisisce una comprensione dei controlli a livello di gruppo e del processo di consolidamento, incluse le istruzioni impartite alle componenti dalla direzione del gruppo.

Il team di revisione del gruppo deve definire e svolgere le procedure di revisione conseguenti sul processo di consolidamento in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi nel bilancio del gruppo derivanti dal processo di consolidamento.

Il team di revisione del gruppo deve anche valutare se tutte le componenti siano state incluse nel bilancio del gruppo.

Il team di revisione del gruppo deve valutare l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza delle rettifiche e delle riclassificazioni relative al consolidamento e

Processo di consolidamento

Il revisore deve verificare il trattamento delle:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ➤ Società controllate | cons. integrale |
| ➤ Società a controllo congiunto | cons. proporzionale* |
| ➤ Società collegate | valutazione all'equity |
| ➤ Altre partecipazioni | non consolidate |

ai fini della verifica della corretta definizione dell'area di consolidamento

Attenzione pertanto alle:

- ✓ operazioni di acquisto e/o cessione di partecipazioni per identificare le variazioni dell'area di consolidamento;
- ✓ eccezioni alle normali regole di consolidamento per verificare se accettabili (es. controllate irrilevanti).

*Se in ambito IAS/IFRS valutazione all'equity

Eventi successivi

Quando il team di revisione del gruppo o i revisori delle componenti svolgono la revisione sulle informazioni finanziarie delle componenti, il team di revisione del gruppo o i revisori delle componenti devono svolgere le procedure volte ad identificare gli eventi che, in tali componenti, si verificano tra le date di riferimento delle informazioni finanziarie delle componenti e la data della relazione di revisione sul bilancio del gruppo, e per i quali possa essere necessario apportare rettifiche o dare informativa nel bilancio del gruppo.

Laddove i revisori delle componenti svolgono un lavoro diverso dalla revisione contabile delle informazioni finanziarie delle componenti, il team di revisione del gruppo deve richiedere ai revisori delle componenti di essere informato qualora questi vengano a conoscenza di eventi successivi per i quali possa essere necessario apportare una rettifica o dare informativa nel bilancio del gruppo.

Comunicazioni con il revisore della componente

Il team di revisione del gruppo deve **comunicare** le sue richieste al revisore della componente in modo tempestivo.

Tali comunicazioni devono esporre il lavoro da svolgere, e il relativo utilizzo da parte del team di revisione del gruppo, nonché la forma e il contenuto delle comunicazioni del revisore della componente con il team di revisione medesimo.

Comunicazioni con il revisore della componente

Il revisore del gruppo:

- definisce la materialità da assegnare alle componenti (è possibile utilizzare anche la materialità “locale”)
- predispone ed invia delle **istruzioni di gruppo**

Le istruzioni devono essere adeguatamente dettagliate per consentire una comprensione sufficiente del gruppo e del processo di consolidamento. Una buona comunicazione con i revisori secondari è infatti essenziale ai fini dell'assunzione della responsabilità da parte del revisore principale.

Comunicazioni con il revisore della componente

Il revisore di gruppo deve comunicare in modo chiaro e tempestivo ai revisori delle componenti tutte le informazioni rilevanti per il corretto svolgimento delle attività di revisione sulle rispettive componenti.

A tal fine il revisore principale predispone ed invia specifiche **istruzioni**.

Le istruzioni vengono inviate a tutti i revisori delle componenti incluse nel bilancio consolidato prima dell'inizio delle attività di revisione sul gruppo.

Comunicazioni con il revisore della componente

Le istruzioni includeranno informazioni e indicazioni di dettaglio con riferimento a:

- lavoro da svolgere e uso che verrà fatto del lavoro;
- principi di revisione da utilizzare e principi contabili adottati dalle componenti ai fini del bilancio consolidato di gruppo;
- identificazione e descrizione delle informazioni finanziarie da assoggettare a revisione (bilancio, group reporting package);
- richiesta di conferma di collaborazione con il team centrale;
- conferma dei principi etici ed in particolare dell'indipendenza;

Comunicazioni con il revisore della componente

- significatività per la componente (materialità);
- rischi significativi per il bilancio consolidato e richiesta di comunicazione di rischi significativi identificati dalla componente;
- elenco delle parti correlate;
- richiesta di dare comunicazione sulla conformità a leggi e regolamenti;
- richiesta di dare comunicazione su eventuali carenze significative a livello di sistema di controllo interno;
- richiesta di comunicare ogni altro elemento significativo che debba essere portato all'attenzione degli organi di governance della capogruppo.

Comunicazioni con il revisore della componente

Le istruzioni includeranno inoltre indicazioni di dettaglio con riferimento a:

- scadenze per l'invio della documentazione al revisore principale e per la conclusione del lavoro;
- documenti finali da inviare al revisore principale (copia delle informazioni finanziarie revisionate, relazione di revisione e memorandum);
- dettaglio delle differenze di revisione da allegare ai documenti finali (SUM);
- necessità di svolgere l'esame degli eventi successivi fino alla data di emissione della relazione di revisione sul bilancio consolidato da parte del revisore principale;
- requisiti di archiviazione e conservazione delle carte di lavoro.

Comunicazioni con il revisore della componente

E' importante mantenere **una costante comunicazione** con i revisori secondari durante tutto il periodo di svolgimento della revisione sul bilancio consolidato al fine di:

- identificare tempestivamente eventuali problematiche inattese sulle componenti;
- discutere le problematiche identificate con la Direzione della capogruppo per una appropriata soluzione delle stesse;
- valutare in dettaglio gli esiti delle revisioni svolte sulle componenti dai revisori secondari e discutere eventuali aspetti non chiari;
- valutare la necessità di procedere al riesame della documentazione della revisione di una o più componenti